

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
260/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 272/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 272/2017/E/EEL (di seguito: 272/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 316/2016/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 272/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 31 maggio 2017 (prot. Autorità 19398 dell’1 giugno 2017), ad integrazione della quale, ha chiesto di poter posticipare la scadenza entro la quale il responsabile del procedimento ha invitato la medesima, con la comunicazione PEC del 30 marzo 2018, a fornire ulteriori dati puntuali sul proprio portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico e ricordati nella nota del 31 maggio 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 272/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo e produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di

indagine, la presenza di un'unità rilevante programmabile ubicata nella zona Centro Nord associata ad un impianto industriale e inclusa nel contratto di dispacciamento della Società sia relativamente ai punti in prelievo sia relativamente ai punti in immissione; trattandosi di un'unità non abilitata ad operare sul mercato per il servizio di dispacciamento, dovrebbe essere considerata nel calcolo degli sbilanciamenti non solo rispetto ai consumi ma anche rispetto alla produzione;

- la Società ha anche descritto la strategia di programmazione che un utente del dispacciamento avrebbe potuto adottare nella macrozona Sud, nel periodo esaminato, al fine di ottimizzare i costi di approvvigionamento, ovvero:
 - spostamento degli acquisti dalle zone con maggior prezzo zonale (Centro Nord, Centro Sud e Sardegna) verso le zone (Sud e Sicilia) dove si prevedeva che il prezzo zonale potesse risultare inferiore sul mercato del giorno prima;
 - posizionamento tendenzialmente lungo negli acquisti dato l'elevato prezzo medio di sbilanciamento della macrozona (causato sia da un'elevata percentuale di ore in cui il sistema risultava corto sia da un prezzo medio a salire sul mercato per il servizio di dispacciamento molto elevato rispetto al prezzo sul mercato del giorno prima); ciò al fine di ridurre l'esposizione al rischio di dover pagare un prezzo di sbilanciamento significativamente alto in caso di concordanza di una eventuale posizione corta con il segno di sbilanciamento macrozonale;
- l'analisi contenuta nei provvedimenti prescrittivi dell'Autorità non rifletterebbe correttamente gli esiti derivanti dalla duplice strategia di programmazione sopradescritta; infatti, misurando gli sbilanciamenti in valore assoluto, l'analisi non catturerebbe la correlazione esistente tra sbilanciamenti positivi in alcune zone (Sicilia e Sud) e sbilanciamenti negativi nelle altre zone (Centro Nord, Centro Sud e Sardegna), come gli stessi dati forniti dalla Società, invece, segnalerebbero;
- la Società propone, pertanto, una diversa valutazione basata sul riproporzionamento degli sbilanciamenti netti orari nelle zone della macrozona Sud in misura corrispondente ai prelievi e alle immissioni effettive, rettificando in questo modo i programmi di prelievo e di immissione;
- la Società, infine, evidenzia come, nelle zone con elevati prezzi di sbilanciamento, le soglie standard del 30% risultino eccessivamente penalizzanti: esse dovrebbero essere sostituite da delle bande assolute espresse in MW.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL riguardano le unità di consumo, le unità di produzione non abilitate rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e le unità di produzione non abilitate non rilevanti; le unità di produzione non abilitate rilevanti programmabili, quale

quella segnalata dalla Società, non sono state incluse: la loro posizione, pertanto, non può essere tenuta in considerazione ai fini del presente procedimento;

- quanto segnalato dalla Società in merito alla presenza all'interno del proprio portafoglio di un'unità di produzione programmabile associata ad un impianto industriale può, tuttavia, avere rilevanza ai fini della personalizzazione della soglia di tolleranza di cui all'Allegato B alla deliberazione 272/2017/E/EEL, secondo la metodologia statistica applicata ad altri utenti del dispacciamento in situazioni analoghe; alla Società sono stati, pertanto, richiesti opportuni elementi puntuali in merito a quanto sopra esposto;
- l'Autorità non ha ritenuto opportuno utilizzare soglie in valore assoluto, al fine di non creare discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione contenuta e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia; a tal proposito le soglie di tolleranza sono state identificate sulla base delle prestazioni degli operatori aventi portafogli di dimensione contenuta, analoghe a quelle del portafoglio detenuto dalla Società, la cui proposta di revisione al rialzo della soglia non può, pertanto, essere accolta.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- come evidenziato nel documento per la consultazione 316/2016/R/EEL, le strategie di programmazione non diligenti possono essere ricondotte a due distinte tipologie:
 - a) strategie finalizzate a trarre un vantaggio economico dalla prevedibilità del segno dello sbilanciamento aggregato zonale, riferito a ciascuna macrozona (di seguito: strategie sul segno);
 - b) strategie finalizzate a trarre un vantaggio economico dal differenziale fra i prezzi zionali all'interno della macrozona Sud (di seguito: strategie sul differenziale di prezzo);
- in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare una metodologia di calcolo semplificata, basata sulla valorizzazione a prezzo zonale orario degli sbilanciamenti effettivi eccedentari la specifica soglia di tolleranza applicabile a ciascuna tipologia di unità non abilitata in ciascun mese e in ciascuna zona: in questo modo l'Autorità ha voluto riconoscere all'utente del dispacciamento la presenza di errori fisiologici nella programmazione, legati sia alle prestazioni medie degli operatori del settore sia agli eventuali elementi specifici adottati dall'utente stesso con riferimento al proprio portafoglio commerciale;
- in particolare, il calcolo alla base della metodologia semplificata è effettuato separatamente per ciascuna zona e ciascun mese, consentendo di compensare fra loro su base mensile e su base zonale i benefici maturati da ciascun utente del dispacciamento in esito a comportamenti non diligenti (maggiori ricavi per sbilanciamenti positivi o minori costi per sbilanciamenti negativi) con le eventuali perdite sofferte dal medesimo sempre in esito a comportamenti non diligenti (minori ricavi per sbilanciamenti positivi o maggiori costi per

sbilanciamenti negativi); l'utente del dispacciamento è, pertanto, chiamato a restituire la sola posizione netta, ossia l'effettivo beneficio che ha tratto in quel dato mese e in quella data zona da una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza;

- la metodologia sopra descritta prevede altresì un tetto massimo alla restituzione, pari al beneficio in eccesso rispetto alla valorizzazione a prezzo zonale orario dell'intero sbilanciamento effettivo: in tale modo l'Autorità ha inteso garantire che la restituzione richiesta all'utente del dispacciamento, calcolata sulla base dei soli sbilanciamenti effettivi eccedentari rispetto alla specifica soglia di tolleranza, non possa eccedere, su base mensile e zonale, l'effettivo beneficio maturato in quel mese e in quella zona e associato all'intero volume di sbilanciamento;
- la metodologia di calcolo prevista dall'Autorità, tuttavia, non tiene conto della posizione complessiva sulla macrozona Sud, ma solamente della posizione associata a ciascuna zona: come evidenziato dalla Società nella propria memoria, essa può, pertanto, dare luogo a prescrizioni superiori agli effettivi vantaggi conseguiti in presenza di strategie sul differenziale di prezzo, quali quelle descritte nella documentazione inviata dalla Società con riferimento alle unità disacciate.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 272/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno valutare la posizione complessiva della Società sulla base degli elementi fattuali al momento disponibili, stante l'esigenza di chiudere tutti i procedimenti prescrittivi ancora pendenti; qualora, dal quadro degli elementi, come eventualmente integrato dalla Società, dovessero effettivamente emergere i presupposti, l'Autorità valuterà l'opportunità di intervenire sul provvedimento prescrittivo;
- sia opportuno prevedere, ai fini della quantificazione degli importi sottesi alla misura prescrittiva lato prelievo, una metodologia di calcolo alternativa finalizzata a valutare la posizione complessiva della Società all'interno della macrozona Sud, come risultante dalla somma di due distinti contributi:
 - a) vantaggi economici associati all'adozione di strategie sul differenziale di prezzo;
 - b) vantaggi economici associati all'adozione di strategie sul segno, riferite alla posizione netta oraria associata a ciascuna macrozona;

- sia opportuno, nell'ambito della metodologia alternativa di cui al punto precedente:
 - a) non considerare la soglia di sbilanciamento standard, riferita al livello medio di programmazione degli utenti del dispacciamento; tale soglia è rilevante per considerare sbilanciamenti strutturali derivanti dalla programmazione dei prelievi a livello zonale, ma non risulta applicabile a sbilanciamenti frutto di una strategia specifica quale quella adottata nella macrozona Sud;
 - b) prevedere che la Società sia comunque chiamata a restituire il minor importo fra quello risultante dall'applicazione della metodologia di calcolo originaria di cui alla deliberazione 272/2017/E/EEL e quello risultante dall'applicazione della metodologia di calcolo alternativa;
- sia opportuno non estendere l'applicazione della metodologia alternativa macrozonale alle unità di produzione, in quanto la Società, nel periodo oggetto della prescrizione, risulta aver operato, con riferimento alle tipologie di unità di produzione oggetto del presente procedimento, solamente in una zona appartenente alla macrozona Sud;
- sia, pertanto, opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 272/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione con riferimento ai criteri di calcolo degli importi sottesi al provvedimento prescrittivo, come motivato *supra*;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 272/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 272/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto dell'applicazione della metodologia di calcolo alternativa;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 272/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i

procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni